

Tasse e illeciti professionali, esame più flessibile sulle imprese

APPALTI

Lo «sblocca-cantieri» modifica i parametri di esclusione dalle gare

Alberto Barbiero

La complicata gestazione del decreto sblocca-cantieri approvato mercoledì scorso nella formula «salvo intese» non aiuta per ora le stazioni appaltanti nella fase di adeguamento alle nuove regole in arrivo. Fase complessa, perché sulla base dei testi esaminati nel consiglio dei ministri sono molti correttivi da prevedere per bandi e disciplinari di gara.

Le modifiche più rilevanti riguardano i requisiti di ordine generale, rispetto ai quali il decreto chiarisce anzitutto che le stazioni appaltanti potranno escludere dalla gara un'impresa se vengono a conoscenza e possono dimostrare che non ha ottemperato agli obblighi su tasse e contributi, anche se non definitivamente accertati.

Sugli illeciti professionali gravi che incidono sulla capacità a contrarre delle imprese, per i quali sia in corso un giudizio, le Pa dovranno valutare se il fatto rileva come presupposto per l'esclusione del concorrente dalla gara. Sui partecipanti alle gare, il Dl chiarisce che l'affidamento di attività ai consorziati non costituisce subappalto, precisando anche le condizioni per il calcolo dei requisiti di capacità nei consorzi stabili, tenendo conto di

quelli maturati dai consorziati.

Le imprese che partecipano a una gara non hanno più l'obbligo di indicare (negli appalti sopra soglia e in quelli con attività a rischio di infiltrazioni mafiose) la terna dei subappaltatori: rimane l'obbligo di indicare le attività e la quota che intendono subappaltare.

L'appaltatore ha ora la possibilità, in base alla modifica prevista per l'articolo 105 del Codice, di subappaltare attività a imprese che hanno partecipato alla stessa gara.

Le stazioni appaltanti hanno più possibilità di utilizzare il criterio del

QUOTIDIANO

ENTI LOCALI & PA



SBLOCCA-CANTIERI

Nel sottosoglia vince il prezzo più basso

Crescono le possibilità di utilizzo del criterio del prezzo più basso negli appalti sotto soglia

— **Alberto Barbiero**

Il testo integrale dell'articolo su: [quotidianoentilocali.ilssole24ore.com](https://www.quotidianoentilocali.ilssole24ore.com)

prezzo più basso negli affidamenti sotto soglia, e non hanno più limiti nella definizione del peso ponderale per la componente economica nelle gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (indipendentemente dal valore). Il Dl elimina il tetto del 30% che era stato inserito nell'articolo 95, comma 10, potendo ora distribuire i macro-pesi ponderali nei termini più adeguati ai singoli appalti (ad esempio assegnando 60 punti alla parte tecnico-qualitativa e 40 a quella economica).

Nelle gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in caso di indisponibilità di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'albo Anac, la commissione è nominata, anche parzialmente, dalla stazione appaltante competente a effettuare la scelta del soggetto affidatario dell'appalto, tenuto conto delle caratteristiche del contratto da affidare.

Una volta concluse le operazioni di gara (per le quali, negli appalti sotto soglia, le amministrazioni possono far precedere alle operazioni di verifica dei requisiti e dei documenti di partecipazione quelle di valutazione delle offerte), nelle procedure di affidamento con il criterio del prezzo più basso il Rup o il seggio di gara devono applicare una delle quattro metodologie per l'individuazione della soglia di anomalia, definite nei nuovi commi 2 e 2-bis dell'articolo 97 del Codice rispettivamente per situazioni nelle quali siano state presentate più o meno di quindici offerte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA